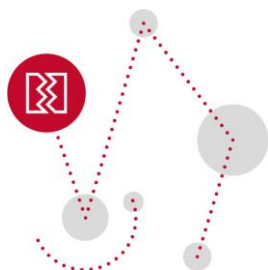


Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito

Misure protettive e cautelari: orientamenti giurisprudenziali a confronto. Aggiornamento.

04 Settembre 2026

Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito**Focus Team Leder**

Marco Arato
marco.arato@belex.com
Tel. +39 02771131

**Autori**

Vittorio Lupoli
vittorio.lupoli@belex.com
Tel. +39 01084621

Federico Sacchi
federico.sacchi@belex.com
Tel. +39 01084621

Giorgia Zedda
giorgia.zedda@belex.com
Tel. +39 02771131

Le **misure protettive e cautelari** costituiscono uno strumento essenziale per la **tutela del patrimonio e dell'impresa del debitore**, funzionale a garantire il buon esito del percorso di ristrutturazione intrapreso, sia nella fase della composizione negoziata, sia nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Dall'entrata in vigore del Codice della Crisi – e dell'ultimo Decreto Correttivo – ad oggi, si è registrato un numero sempre più crescente di pronunce di concessione di **misure protettive e cautelari**, che evidenziano un orientamento giurisprudenziale ancora ondivago, ma tendenzialmente sempre più **aperto a modellare le tutele richieste alle esigenze del debitore**, purché funzionali e proporzionate all'obiettivo del risanamento.

Art. 2, comma 1, D. Lgs. 12. Gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii.

- “p) «**misure protettive**»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”;
- “q) «**misure cautelari**»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni”.

1. Presupposti per la conferma o la concessione delle misure protettive e cautelari

La giurisprudenza di merito ha chiarito che la conferma – così come la concessione – delle misure protettive e cautelari richieste dal debitore presuppone la compresenza di due elementi fondamentali:

- il **fumus boni iuris**, inteso come la funzionalità delle trattative

rispetto al perseguimento degli obiettivi di risanamento. Occorre, dunque, valutare se le trattative siano effettivamente strumentali all'individuazione e all'attuazione di soluzioni idonee a superare la crisi; e

- il *periculum in mora*, ovvero il rischio che l'assenza delle misure richieste possa compromettere lo svolgimento delle trattative o, più in generale, pregiudicare le possibilità di risanamento.

2. Contenuto e limiti delle misure

Nell'ambito della composizione negoziata della crisi, le misure protettive previste ai sensi dell'art. 18 CCII hanno natura tipica e una durata ben determinata, posto che ai sensi dell'art. 19, comma 5, CCII possono durare sino a un termine massimo di duecentoquaranta giorni. Diversamente, il contenuto delle misure cautelari è atipico; le misure cautelari, inoltre, non sono soggette al predetto limite temporale di cui all'art. 19, comma 5, CCII¹.

È discusso se il debitore possa avvalersi di misure cautelari aventi il medesimo contenuto delle misure protettive, qualora per queste sia maturato il termine finale di duecentoquaranta giorni *ex art.* 19, comma 5, CCII.

In giurisprudenza si è sviluppato un primo orientamento, secondo cui non vi è ragione di vietare l'adozione di misure cautelari con contenuto analogo a quello delle misure protettive, purché sia previamente effettuata una concreta valutazione circa la possibilità di buon esito del negoziato e la proporzionalità del sacrificio imposto ai singoli creditori destinatari dell'inibitoria cautelare².

Nonostante il dibattito sia ancora in corso, di recente parrebbe in via di consolidamento una seconda corrente giurisprudenziale, più restrittiva, che ha invece negato l'equiparabilità del contenuto delle due tipologie di misure. Secondo questa giurisprudenza, tale configurazione consentirebbe

¹ Sulla mancata soggezione delle misure cautelari al termine di cui all'art. 19, comma 5, CCII, cfr. Trib. Catania, 26 maggio 2025, inedita.

² A favore della equiparabilità fra il contenuto delle misure protettive e delle misure cautelari si vedano le seguenti pronunce: Trib. Torino, 7 novembre 2025; Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025; Trib. Padova, 12 settembre 2025, tutte in *Ristr. Az.* Si vedano anche Trib. Udine, 30 aprile 2024, e Trib. Imperia, 20 febbraio 2024, entrambe in *Dirittodellacrisi.it*, Trib. Forlì, 19 marzo 2026, in *Onelegale*, Trib. Milano, 11 maggio 2026, in *DeJure*.

una illegittima elusione del termine di durata massimo delle misure protettive previsto dal legislatore³.

3. Tipologie di misure cautelari richieste nella prassi

Delineati sinteticamente i comuni presupposti applicativi, il contenuto e i limiti delle misure protettive e di quelle cautelari, ci si concentrerà ora – senza pretese di esaustività – sulle principali misure cautelari richieste da parte dai soggetti in composizione negoziata, soffermandosi sulla *ratio* sottesa alle decisioni giudiziali che ne hanno disposto la concessione o il rigetto.

3.1 Divieto di escussione di garanzie pubbliche e private

Tra le misure più ricorrenti nei tavoli delle ristrutturazioni vi è quella con cui il debitore domanda che sia inibita, in via temporanea, a taluni creditori la facoltà di escutere determinate garanzie.

È tuttavia necessario distinguere due fattispecie, accomunate dalla medesima funzione protettiva ma sorrette da presupposti e finalità molto differenti:

1. **il divieto di escussione di garanzie pubbliche;** e
2. **il divieto di escussione di garanzie private.**

Nel **primo caso**, la peculiarità della misura risiede nella **natura pubblicistica del soggetto garante** e nelle implicazioni che l'escussione può generare sull'equilibrio del percorso di risanamento.

I numerosi Tribunali che hanno concesso la misura in questione – nei casi in cui hanno ricostruito esplicitamente la propria motivazione – hanno individuato il *periculum in mora*, in *primis*, nell'effetto “a catena” che l'escussione può produrre: l'automatica surroga dell'ente pubblico nella posizione della banca garantita implica infatti la nascita di un **credito “super – privilegiato”**, con conseguente **sottrazione delle risorse** destinate alla soddisfazione dei creditori chirografari aderenti alla manovra⁴.

³ Cfr. Trib. Roma, 19 marzo 2025, in *Dirittodellacrisi.it*. Nello stesso senso, Trib. Trieste, 12 dicembre 2025, inedita; Trib. Bergamo, 24 novembre 2025, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Forlì, 15 luglio 2025, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Bologna, 19 maggio 2025, in *Banca Dati di Merito*.

⁴ Cfr.: Trib. Milano, 4 settembre 2024, in *Ristr. Az.* Nello stesso senso: Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025, in *Dirittodellacrisi.it*; Trib. Genova, 19 settembre 2025, in *Ristr. Az.*; Trib. Firenze, 1 agosto 2025, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Vicenza, 27 luglio 2025, in *Banca Dati*

Ma non solo: la misura in esame è stata ritenuta aderente anche a finalità di **conservazione ed efficienza delle trattative**, in quanto consente al debitore di interfacciarsi direttamente con il finanziatore originario (o il cessionario), senza dover attivare le più onerose procedure di interlocuzione con il garante pubblico⁵.

Tuttavia, accanto a un orientamento giurisprudenziale favorevole alla concessione della misura, non sono mancate **posizioni più restrittive**, secondo cui la sola esistenza di una garanzia pubblica non è sufficiente a integrare il requisito del *periculum in mora*. Alcuni Tribunali hanno, infatti, osservato che la pendenza della garanzia non comporta il pagamento immediato, né impedisce alle imprese beneficiarie dei finanziamenti di presentare proposte transattive (purché funzionali al buon esito della ristrutturazione e valutate positivamente dalla banca finanziatrice), evidenziando poi come, in ogni caso, la natura potenzialmente privilegiata del credito sia un elemento di cui il debitore deve tenere conto nella costruzione delle proprie proposte (e ciò, tantopiù a valle dell'introduzione della lett. p-*bis* all'art. 87, comma 1, CCII)⁶.

Quanto, invece, alla richiesta di **inibitoria dell'escussione di garanzie di natura privata rilasciate da soggetti terzi a favore del debitore**, le posizioni assunte dalla giurisprudenza vanno distinte a seconda che il **patrimonio da tutelare**, in definitiva, sia **quello del debitore** oppure **quello del garante**.

Mentre nel caso in cui l'escussione interessi il **patrimonio del garante** (tipicamente, del socio) diversi Tribunali si sono mostrati favorevoli alla concessione della misura, a condizione che lo stesso sia, almeno in parte, **“posto al servizio della ristrutturazione dell'impresa”**⁷, il quadro giurisprudenziale risulta più variegato nei casi in cui la richiesta riguardi garanzie rilasciate da istituti bancari/assicurativi.

Così, ad esempio, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 17 dicembre 2024⁸, ha ritenuto che l'escussione di una simile garanzia, sebbene formalmente legittima, potesse alterare l'equilibrio dei rapporti obbligatori

di Merito; Trib. Milano, 21 gennaio 2026, in *IlCaso.it*; Trib. Mantova, 4 febbraio 2026, in *IlCaso.it*; Trib. Piacenza, 21 maggio 2026, in *Dirittodellacrisi.it*.

⁵ Da ultimo, si vedano: Trib. Reggio Emilia, 5 agosto 2025, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Torino, 20 giugno 2025, in *Banca Dati di Merito*.

⁶ In questo senso si vedano: Trib. Bologna, 23 maggio 2025, in *Ristr. Az.*; Trib. Parma, 10 gennaio 2025, in *Dirittodellacrisi.it*; Trib. Roma, 3 marzo 2026, in *Dejure*.

⁷ Così Trib. Milano 8 febbraio 2025, in *IlCaso.it*. Nello stesso senso si vedano anche Trib. Genova, 17 febbraio 2025; Trib. Avezzano, 22 aprile 2024 e Trib. Vicenza, 27 luglio 2025, tutte in *IlCaso.it*.

⁸ Disponibile in *Dirittodellacrisi.it*.

nel cruciale contesto delle trattative volte ad una loro rimodulazione, determinando **l'ingresso nel tavolo di soggetti – i garanti escussi – estranei al vissuto dell'impresa**, portatori di interessi divergenti e potenzialmente in contrasto con le finalità della ristrutturazione. Da ciò, la scelta di accordare la misura, ritenuta funzionale a garantire la continuità e la coerenza delle trattative.

Diversamente, in altri casi è stata **esclusa l'utilità concreta della misura**, evidenziando come l'escussione non **incida in modo determinante sul buon esito del negoziato**⁹. In questa prospettiva, si è affermato che la **reiezione dell'inibitoria non determina un minor coinvolgimento del creditore garantito**, né è idonea a compromettere, di per sé, la funzionalità del processo di risanamento¹⁰, e ciò anche in considerazione del fatto che, in questa ipotesi, non si verifica alcuna variazione – nemmeno in potenza – del rango del credito garantito, ma una semplice sostituzione del creditore.

3.2 Divieto di esercizio dei rimedi contrattuali ed *ex lege*

Per i debitori risulta spesso determinante impedire lo scioglimento di contratti pendenti – funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa – anche là dove siano maturati i presupposti, contrattuali o di legge, per l'attivazione di rimedi risolutivi da parte della controparte.

Mentre gli inadempimenti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza *ex art. 18 CCII* e/o della domanda di concordato preventivo in continuità sono “coperti” dalle misure protettive tipiche (cfr. art. 18, comma 5 CCII e art. 94-*bis*, comma 2, CCII), gli inadempimenti successivi a questo momento legittimano i creditori a esercitare i rimedi contrattuali nella propria disponibilità. Proprio per questo la prassi dimostra che, tra le misure più frequentemente invocate dai debitori, rientra quella volta a inibire ai propri creditori l'esercizio dei rimedi contrattuali o legali; e ciò al fine di evitare che la perdita di clienti, fornitori o finanziatori strategici possa compromettere definitivamente le possibilità di risanamento.

La giurisprudenza di merito si è mostrata tendenzialmente favorevole alla concessione della misura in esame, ritenendo “***recessivo l'interesse particolare del singolo creditore controparte contrattuale destinatario di una fase di attesa funzionale alla tutela della continuità dell'impresa e, nel suo complesso,***

⁹ In tal senso si veda Trib. Ravenna, 19 giugno 2025, in *Banca Dati di Merito*.

¹⁰ In questo senso si veda Trib. Parma, 10 gennaio 2025, in *Dirittodellacrisi.it*.

delle prerogative del ceto creditorio”¹¹. È il caso, ad esempio, del Tribunale di Parma, che, con ordinanza del 15 luglio 2023, ha inibito ai promissari acquirenti di taluni immobili oggetto di preliminari di vendita precedentemente sottoscritti di esercitare i rimedi contrattuali loro spettanti, evidenziando il fatto che il piano di risanamento fosse incentrato proprio sulla cessione dei cantieri della debitrice e, dunque, sulla valorizzazione degli immobili in costruendo.

Merita particolare attenzione l’ordinanza resa in data 21 febbraio 2025 dal Tribunale di Catania¹², che a fronte della necessità, espressa dalla debitrice, di fronteggiare un *deficit* di cassa di circa Euro 65 milioni attraverso la sospensione dei pagamenti verso specifici creditori/fornitori strategici, ha disposto il divieto, per tali creditori, di esercitare rimedi di autotutela contrattuale, limitando però l’efficacia della misura sia sotto il profilo temporale – fissandone la durata fino al 31 marzo 2025 – sia sotto il profilo quantitativo – circoscrivendola agli inadempimenti necessari a coprire il suddetto disavanzo, fino all’importo massimo di Euro 65 milioni –. In questo modo, si è evitata una compressione indiscriminata delle prerogative creditorie, garantendo al contempo alla debitrice un margine di manovra funzionale alla prosecuzione dell’attività e all’attuazione del piano di risanamento.

A fronte di questi orientamenti favorevoli, **una parte minoritaria della giurisprudenza** ha affermato il principio opposto, per cui **l’autotutela contrattuale dei creditori rivive per ogni inadempimento successivo** (nel caso deciso dalle sentenze in commento, all’accesso alla composizione negoziata), per cui ritenere diversamente comporterebbe un’abnorme compressione degli interessi dei creditori¹³.

3.3 (segue) Divieto di compensazione

Costituisce una “*species*” del “*genus*” sopra descritto il divieto rivolto agli istituti bancari di porre in essere azioni di recupero del credito fondate su meccanismi di compensazione, siano essi di natura legale o contrattuale.

Tale misura, funzionale a evitare che la banca, titolare di un credito verso l’impresa, possa estinguerlo unilateralmente mediante la trattenuta delle disponibilità liquide affluite su conti correnti, è stata in più occasioni

¹¹ Così Trib. Parma, 15 luglio 2023, in *IlCaso.it*. Nello stesso senso si veda anche Trib. Cagliari, 4 dicembre 2024, in *IlCaso.it*.

¹² Disponibile in *IlCaso.it*.

¹³ Si vedano Trib. Trento, 23 settembre 2022, in *DirittodellaCrisi.it* e Trib. Modena, 22 luglio 2024, in *IlCaso.it*.

ritenuta ammissibile e degna di accoglimento dalla giurisprudenza di merito.

Più nel dettaglio, frequente è il caso in cui venga disposta, in via cautelare, la sospensione di contratti di affidamento bancario e/o dei contratti di mutuo e dei relativi pagamenti, con contestuale divieto dell'istituto di credito di estinguere o ridurre la propria posizione creditoria in qualsiasi forma, **ivi compresa la compensazione (legale o contrattuale)**¹⁴.

3.4 Svincolo dei conti bancari pignorati

Un'altra esigenza, tipicamente connessa ai percorsi di ristrutturazione (e, in particolare, ai percorsi di ristrutturazione che presuppongono la continuità), è quella di mantenere l'operatività dei conti correnti, al fine di consentire il pagamento dei dipendenti e dei fornitori e di assicurare, in conseguenza, la regolare continuità aziendale.

Per evitare che iniziative esecutive isolate da parte di singoli creditori ostacolino l'obiettivo di risanamento complessivo perseguito dallo strumento prescelto, è dunque frequente che – là dove i conti correnti della debitrice siano stati pignorati prima della pubblicazione presso il Registro delle Imprese della richiesta di misure protettive – venga ordinata la liberazione delle somme assoggettate a pignoramento.

Lo svincolo delle somme pignorate viene disposto, talvolta, come misura cautelare *ad hoc*, attraverso provvedimenti dal contenuto fortemente coercitivo nei confronti degli istituti di credito¹⁵ e, talvolta, quale “effetto” conseguente alla conferma delle misure protettive “tipiche”¹⁶.

In questa seconda ipotesi, la giurisprudenza ha precisato che la liberazione delle somme non ha efficacia retroattiva e, dunque, non riguarda tutti gli importi pignorati, ma produce effetti solamente dal momento della pubblicazione della richiesta di misure protettive a Registro Imprese (sia questa *ex art. 18* o *ex art. 54 CCII*). Ne deriva che:

- **le somme pignorate prima della pubblicazione** restano generalmente vincolate, salvo intervento cautelare, senza tuttavia che ne sia disposto il trasferimento in favore del creditore pignorante.

¹⁴ Cfr. Trib. Parma, 10 luglio 2022, in *IlCaso.it*; Trib. Sulmona, 22 novembre 2022, in *Onelegale*; Trib. Padova, 13 gennaio 2025, *cit.*; Trib. Ravenna, 20 giugno 2025, *cit.*; Trib. Genova, 19 settembre 2025, *cit.*; Trib. Milano, 21 gennaio 2026, *cit.*

¹⁵ Cfr. Trib. Vicenza, 9 ottobre 2024, in *IlCaso.it* e Trib. Padova, 13 gennaio 2025, *cit.*; Trib. Cremona, 20 ottobre 2025, inedito.

¹⁶ Cfr. Trib. Arezzo, 9 agosto 2024, in *DeJure*.

Come osservato dal Tribunale di Arezzo¹⁷, infatti, qualora non sia ancora intervenuta l'ordinanza di assegnazione, i crediti oggetto del pignoramento non possono ritenersi entrati nella disponibilità giuridica del creditore procedente; e

- **le somme pignorate successivamente alla pubblicazione** sono invece liberate per effetto diretto della conferma delle misure protettive.

Va, tuttavia, segnalata anche l'esistenza di alcune ulteriori pronunce, che hanno negato lo svincolo richiesto, alla luce della considerazione per cui la concessione e la conferma delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi di impresa comportano unicamente la sospensione delle procedure esecutive in corso, ma non la loro estinzione¹⁸.

3.5 Segnalazioni alla Centrale dei Rischi

A fronte della sospensione dei pagamenti da parte del debitore, c'è il rischio che l'intermediario finanziario proceda alla segnalazione presso la Centrale dei Rischi. Per tale ragione, nella prassi non è infrequente che il debitore chieda la concessione di una misura cautelare diretta a inibire agli istituti di credito di procedere a tali segnalazioni.

In alcune occasioni, la giurisprudenza ha riconosciuto l'essenzialità della misura in esame, poiché, per effetto della segnalazione, la società si vedrebbe esposta al rischio di vedersi revocate le linee di credito esistenti o di non poter accedere al mercato del credito, con ciò che ne consegue in termini di fattibilità del piano industriale sotteso al percorso di risanamento¹⁹.

Alcune decisioni giurisprudenziali, tuttavia, hanno evidenziato come la mancata concessione della misura in oggetto non impedisca lo svolgimento delle trattative (non incidendo sul patrimonio del debitore), e che tale misura non appaia necessariamente strumentale al buon esito delle stesse, considerato che mira ad evitare un effetto di fatto già prodottosi in ragione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della richiesta di misure da parte del debitore. A sostegno del rigetto della misura cautelare in

¹⁷ Con ordinanza del 9 agosto 2024, *cit.*

¹⁸ In tal senso Trib. Milano, 4 luglio 2025, in *Dirittodellacrisi.it*; Trib. Mantova, 27 agosto 2025, in *Ristr. Az.*; Trib. Padova 4 settembre 2025, in *Banca Dati di Merito*.

¹⁹ In tal senso si vedano Trib. Lodi, 18 maggio 2023, in *Ristr. Az.*; Trib. Crotone, 4 gennaio 2025, in *Dirittodellacrisi.it*; Trib. Venezia, 13 gennaio 2025, in *Ristr. Az.*; Trib. Piacenza, 21 maggio 2026, *cit.*

questione, alcune pronunce giurisprudenziali hanno inoltre argomentato che il dovere di correttezza e buona fede sancito dall'art. 4 CCII impone al debitore la massima trasparenza nei confronti di tutti i creditori, ivi compresi quelli futuri, sicché la pretesa di evitare segnalazioni alla Centrale Rischi al fine di poter stipulare nuovi rapporti di finanziamento con soggetti ignari della crisi non è qualificabile come meritevole di tutela giuridica²⁰.

A favore del rigetto della misura cautelare in questione, in particolare, in data 20 giugno 2025, il Tribunale di Torino²¹ ha affermato che non può disporsi genericamente l'inibizione di corrette segnalazioni nel sistema pubblico, il quale impone agli intermediari l'obbligo di effettuare tali iscrizioni, salvo il caso in cui l'inibitoria sia disposta come rimedio rispetto a segnalazioni abusive specificamente individuate e delle quali si richiede la rimozione.

3.6 Rilascio del DURC

Il documento unico che attesta la regolarità contributiva (DURC) rappresenta un documento essenziale ai fini della continuità aziendale, e dunque ai fini delle trattative con i creditori e del percorso di risanamento.

La disciplina in materia di rilascio del DURC (D.M. 30 gennaio 2015) prevede che la regolarità contributiva – e quindi il rilascio del documento – sia riconosciuta anche nei casi in cui i pagamenti risultino sospesi per effetto di disposizioni legislative. Si pensi, ad esempio, al concordato preventivo, per il quale è previsto il divieto di pagamento dei crediti sorti anteriormente alla domanda di accesso alla procedura concorsuale. Tale divieto, tuttavia, non opera nell'ambito della composizione negoziata.

Ciononostante, nella prassi alcuni debitori hanno presentato in via cautelare la richiesta di rilascio del DURC, tenuto conto del fatto che si tratta di elemento indispensabile per garantire la continuità aziendale e il buon esito delle trattative.

Pur non ordinando all'INPS il rilascio coattivo del documento, alcuni tribunali hanno accertato e riconosciuto il dovere di rilascio in capo all'ente, sui presupposti che (i) il rilascio del DURC sia funzionale alla continuità aziendale e alle trattative, in presenza di un piano di risanamento non manifestamente implausibile e prevedente l'integrale soddisfacimento del credito previdenziale, anche rateale; e che (ii) il

²⁰ Trib. Napoli, 11 febbraio 2026, in *OneLegale*.

²¹ Trib. Torino, 20 giugno 2025, inedito. Nello stesso senso, si v. Trib. Milano, 21 gennaio 2026, *cit.*; Trib. Roma, 3 marzo 2026, *cit.*

mancato pagamento riguardi solamente debiti previdenziali antecedenti all'avvio della composizione negoziata e che sia presentato un accordo sulle relative modalità di pagamento²².

Altre decisioni, invece, si sono limitate ad affermare l'insussistenza del *fumus boni iuris*, tenuto conto del fatto che il rilascio del DURC è regolato da disposizioni di legge che, in quanto tali, non possono essere meramente disapplicate da un provvedimento giudiziario²³. Più in generale, come detto, è stata valorizzata l'assenza nella composizione negoziata di un divieto di pagamento dei debiti pregressi, a differenza di quanto avviene in caso di concordato preventivo²⁴.

4. Considerazioni finali

Nel contesto sopra delineato appare, dunque, evidente che, se in linea generale è condivisibile la tesi per cui, per il tramite delle misure cautelari, non può arrecarsi un'ingiustificata e non meglio definita compressione dei diritti dei creditori coinvolti nelle trattative, è altrettanto vero che occorre operare un concreto bilanciamento degli interessi coinvolti, al fine di indagare se sussistano le condizioni per ritenere giustificato e proporzionato il sacrificio richiesto, a fronte del più pregnante obiettivo di tutela della continuità aziendale.

²² In tal senso si vedano: Trib. Milano, 24 gennaio 2025, in *Ristr. Az.*; Trib. Milano, 7 maggio 2025, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Castrovillari, 27 ottobre 2025, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Bari, 4 febbraio 2026, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025, in *Banca Dati di Merito*.

²³ In tal senso si veda Trib. Napoli Nord, 8 ottobre 2025, in *Banca Dati di Merito*.

²⁴ Si vedano Trib. Cuneo, 7 maggio 2025, in *Banca Dati di Merito*; Trib. Roma, 23 settembre 2025, in *Ristr. Az.*



Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con *focus* su crisi aziendali e ristrutturazioni del debito.

Marco Arato

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Riccardo Ubaldini

Fiscale

Gianpaolo Ciervo

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Elisabetta Varni

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Marcello Giustiniani

Lavoro

Federico Vermicelli

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Giuseppe Lombardi

Litigation & Dispute Resolution

PierDanilo Beltrami

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Vittorio Lupoli

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Paolo Oliviero

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Massimo Merola

Diritto dell'Unione Europea e Concorrenza

Lucia Radicioni

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Antonella Negri

Lavoro

Alberto Villa

Litigation & Dispute Resolution

Andrea Novarese

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Michele Dimonte

Fiscale

Marco Passalacqua

*Litigation & Dispute Resolution e
Ristrutturazioni/Fallimentare*

Fabio Macrì

*Societario e
Ristrutturazioni/Fallimentare*

Francesco Pirisi

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Daniele Alessandro Cugini

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare

Giuseppe Sacchi Lodispoto

Bancario e Finanziario

Francesca Pollicina

*Litigation & Dispute Resolution e
Ristrutturazioni/Fallimentare*

Maria Cristina Storchi

Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare